

GIULIANO SCARSELLI

I parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi nel tempo della crisi *

1. Il Ministero della Giustizia, con il decreto 20 luglio 2012 n. 140, ha provveduto a rendere il regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni, come previsto dall'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n.27¹.

Il regolamento ha un capo primo dedicato alle disposizioni generali e poi un capo secondo dedicato alle disposizioni concernenti gli avvocati.

Le attività forensi vengono divise in stragiudiziali (art. 3) e giudiziali, e quelle giudiziali poi sotto divise in civili, penali, amministrative e tributarie (art. 4).

Le attività giudiziali sono a loro volta distinte in più fasi, le quali, con riferimento al processo di cognizione, sono esattamente quattro, ovvero: 1) fase di studio della controversia, 2) fase di introduzione del procedimento, 3) fase istruttoria, e 4) fase decisoria.

Ad ogni fase corrisponde, secondo l'allegata tabella A, un compenso, che varia al variare del valore della controversia, secondo scaglioni predeterminati.

Il compenso, poi, a seconda della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, e dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente, può essere aumentato del 60% o diminuito del 50% per le fasi 1, 2 e 4, e di nuovo aumentato del 150% o diminuito del 70% per la fase 3.

Lo scaglione di riferimento, che in linea generale si applica anche per le cause a valore indeterminato, è quello delle cause tra € 25.001,00 ad € 50.000,00.

Vi sono poi gli scaglioni per le cause fino ad € 25.000,00, e poi gli scaglioni per le cause superiori a quella di riferimento, ovvero per le controversie il cui valore sia ricompreso tra € 50.000,00 e € 100.000,00; tra € 100.000,00 e € 500.000,00; e tra € 500.000,00 ed € 1.500.000,00.

* In corso di stampa sul *Foro italiano*, 2012, parte V.

¹ In argomento v. già CARBONE, *La parcella dell'avvocato: i parametri ministeriali*, *Foro it.* 2012, V,

Gli scaglioni sono pertanto, complessivamente, cinque.

In Corte di appello e nei giudizi di secondo grado, si applicano i parametri del primo grado maggiorati del 20%.

Parametri diversi ed indipendenti sono invece indicati per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, alla Corte costituzionale e alle Corti supreme sovranazionali.

Inoltre, va rilevato che le attività stragiudiziali, compresi il compenso spettante agli arbitri, e quelle giudiziali il cui valore superi € 1.500,000,00 non hanno (evidentemente per scelta del DM 140/2012), parametri di riferimento, cosicché la loro quantificazione, in assenza di accordo tra le parti, non potrà che essere rimessa alla discrezione del giudice.

Ed ancora, nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ovvero nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile (art. 10). Ed in ogni caso costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli (art. 4, 6° comma).

Viceversa, quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11 (art. 4, 5° comma).

2. Che dire di questo regolamento e dell'allegata tabella A?

Trovo positiva la volontà di semplificare le regole volte alla liquidazione dei compensi forensi, atteso che questo regolamento, rispetto alle vecchie tariffe, sopprime la differenza tra onorari e diritti, e riduce tutte le voci delle singole attività indicando una somma complessiva per fasi processuali. E trovo anche corretta la divisione del processo di cognizione in quattro fasi, che effettivamente corrispondono alle effettive fasi del processo civile per come tratteggiato dallo stesso codice di procedura.

Trovo anche positiva l'indicazione di un importo unico per fasi, con possibilità di modificare quella somma in percentuale in aumento oppure in diminuzione, piuttosto che, come nel vecchio sistema, l'indicazione di due importi, uno minimo e massimo di onorari.

E trovo anche positiva la scelta di ridurre il numero degli scaglioni a cinque. Non c'è dubbio così che oggi, rispetto ad ieri, è più facile valutare il costo dell'attività forense *ex ante*, in un'ottica di chiarezza e trasparenza.

Rilevo solo, tuttavia, che la soppressione dei diritti (o funzioni) da una parte, e la mancata indicazione dei parametri per lo stragiudiziale e le controversie di valore superiore ad € 1.500,000,00 da altra parte, a me sembrano scelte che possono dar luogo a delle incongruenze, e che, se si vuole, a maliziare, denotano una certa mentalità circa gli avvocati.

Nel 1998 si è voluta sopprimere la distinzione tra avvocato e procuratore; oggi quella tra onorari e funzioni; ma nel processo ci sono attività da onorari ed altre da funzioni.

Oggi, non si va più tanto per il sottile, e si riunisce tutto.

Però che succede, ad esempio, in quei numerosi casi in cui l'avvocato principale di un cliente (detto *dominus*) è di una piazza diversa rispetto a quella nella quale si svolge il processo, e proprio per questo alla difesa si unisce un secondo difensore (detto domiciliatario)?

In questi numerosi casi, fino a ieri, al *dominus* erano dovuti gli onorari e al domiciliatario le funzioni per le attività effettivamente svolte.

Ma da oggi come si farà a determinare i compensi dell'uno e dell'altro?

Si dirà che questi son problemi interni tra avvocati, e come tali di scarso interesse.

In verità, però, questi possono essere problemi che coinvolgono anche il cliente, ed in ogni caso sono incertezze che possono produrre nuovo contenzioso.

Da altra parte il regolamento non dà indicazione di parametri per lo stragiudiziali e le controversie di valore superiore ad € 1.500,000,00.

Sono queste le cause degli avvocati (potremmo dire) più affermati: avvocati di affari, e avvocati dei grandi contenziosi.

Sembra quasi che il regolamento abbia avuto imbarazzo a quantificare i guadagni dei grandi avvocati, ed abbia preferito evitare l'argomento.

O forse l'idea è che gli avvocati sono tutti eguali.

Non vi sono più differenze tra avvocato e procuratore, tra onorari e diritti, tra avvocati del routinario e delle grandi liti.

Nel periodo della crisi, è bene non vi siano nemmeno grandi differenze economiche, quanto meno messe chiare, nero su bianco.

3. Venendo, poi, agli aspetti esegetici, direi che le principali novità menzionate, ovvero quelle contenute nell'art. 4, commi 5 e 6, e nell'art. 10 del regolamento 140/2012, sono di dubbia legittimità, se non del tutto nulle.

Ed infatti l'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n.1 conferiva al Ministero il solo compito di individuare dei "parametri" per la determinazione dei compensi, ovvero le misure e le modalità numeriche di liquidazione, *non* le scelte di valore dalle quali scaturiscono i criteri della condanna alle spese².

Le scelte di valore ed i criteri possono trovarsi solo nel codice di procedura, oppure in altri atti aventi forza di legge, non in un regolamento ministeriale.

Se, ad esempio, la responsabilità aggravata processuale, oppure il c.d. abuso del processo, devono avere conseguenze sulle spese e i danni, ciò va

² v. in argomento anche SCARSELLI, *I compensi professionali forensi dopo il decreto sulle liberalizzazioni*, in *Corr. Giuridico*, n. speciale 2, 61 e ss.

regolato nel codice, come infatti è avvenuto con l'ultima riforma del 3° comma dell'art. 96 c.p.c.; oppure se l'inammissibilità della domanda o la conciliazione della lite devono di nuovo incidere sul regime delle spese, anche ciò deve trovare necessaria regolamentazione nella legge, come infatti è avvenuto con le riforme dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 11 del d. lgs. 28/2011. Al contrario, la disciplina di tutto questo non può trovarsi in un semplice regolamento ministeriale, che peraltro poi dovrebbe coordinarsi con queste norme.

Dunque, a mio parere, queste disposizioni non hanno alcun pregio, costituiscono un eccesso rispetto a quello che era il compito del Ministero, incidono su materie già regolate dalla legge, e disciplinano scelte di valore che non possono che essere proprie del solo legislatore.

4. In secondo luogo, chi legga il regolamento rileva poi come questo sia stato pensato per essere utilizzato nei giudizi che abbiano ad oggetto la quantificazione dei compensi professionali, mentre al contrario esso, normalmente e di regola, non sarà utilizzato in quei casi, che sono pochi e rari anche da un punto di vista numerico, bensì con riguardo a tutte le controversie civili, di ogni ordine e natura, nelle quali il giudice debba semplicemente liquidare le spese ex art. 91 c.p.c.

Dobbiamo quindi separare i giudizi (che chiamiamo) A, aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi anche in forme non contenziose, da tutte le altre cause (che chiamiamo) B.

I giudizi A sono: a) quelli nei quali sorga contestazione tra avvocato e cliente circa il compenso, e uno dei due ne chieda l'accertamento con il rito sommario ex art. 14 d. lgs. 150/2011, oppure in altro modo; b) quelli nei quali il giudice debba liquidare compensi per attività svolte in favore di persone non abbienti ammesse al patrocinio a spese dello Stato; b) e quelli in cui parimenti il giudice debba liquidare un compenso a professionisti il cui incarico sia stato affidato da una procedura ad evidenza pubblica (ad esempio, una curatela fallimentare od un giudice tutelare), e la legge preveda che il compenso sia fissato, autorizzato e/o liquidato dal giudice.

Le cause B sono tutte le altre, ove le spese si liquidano invece semplicemente quale capo accessorio, e non principale del giudizio, secondo i criteri della soccombenza di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.

Detto ciò, noi vediamo subito che una serie di disposizioni contenute nel regolamento, proprio perché pensate per i giudizi A, non possono applicarsi ai giudizi B.

Quali sono queste disposizioni?

a) In primo luogo è errato il principio generale dato dall'art. 1, comma 1 del regolamento, secondo il quale l'organo giurisdizionale applica, *in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso*, le disposizioni del

presente decreto; poiché questo è vero solo per i giudizi A, e non per i B, perché per i B il giudice liquiderà le spese sempre e solo facendo riferimento ai parametri, e del tutto prescindendo dall'esistenza o meno di accordi tra avvocati e clienti³.

b) In secondo luogo proprio per questo, si applica solo ai giudizi A –e non ai B-, e sempre che la norma non sia da considerarsi radicalmente nulla, l'art. 1, 6° comma, per il quale l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'art. 9 d.l. 1/2012 costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso, poiché nelle cause B la presenza o meno di un accordo sul compenso tra avvocato e cliente, come abbiamo visto, non rileva.

E quindi mentre per i giudizi A può anche aver un senso sanzionare l'assenza del preventivo, nelle cause B non avrebbe senso alcuno, perché si tratterebbe di sanzionare l'assenza di un dato che lo stesso art. 9 d.l.1/2012 prescrive senza sanzioni, e comunque di un dato che non serve al giudice per liquidare le spese.

c) Ancora, si applica solo ai giudizi A –e non ai B-, e sempre che la norma non sia da considerarsi radicalmente nulla secondo quanto sopra esposto, l'art. 10, per il quale nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ovvero nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato è ridotto, di regola, del 50 per cento, poiché nei giudizi B le spese vengono liquidate a favore dell'altra parte, la quale, come vittima del comportamento, non può che aver diritto alle spese per intero.

d) Inoltre, si applica solo ai giudizi A –e non ai B-, e sempre che la norma non sia da considerarsi radicalmente nulla, l'art. 4, 5° comma, per la quale quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11, poiché nelle cause B la conciliazione comporta la cessazione della materia del contendere, e il giudice in quei casi non liquida le spese, che sono di regola già regolamentate all'interno dello stesso atto di conciliazione⁴.

³ Ed, infatti, par evidente, l'accordo (ad esempio) tra l'attore e il suo avvocato non può che rilevare tra loro, mentre è del tutto irrilevante nei confronti del convenuto.

Così che, dunque, se l'attore vince la causa, e il giudice deve liquidare le spese in suo favore, non può certo tener conto di quell'accordo e condannare il convenuto, parte terza rispetto a quell'accordo, al pagamento della somma pattuita.

E' evidente invece che l'unica somma liquidabile sarà, solo e soltanto, quella oggettiva derivante dai parametri, quale equa somma per l'attività che dinanzi al giudice è stata svolta, e che può essere pagata da un terzo.

⁴ E salve le ipotesi del tutto eccezionali nelle quali le parti conciliano la lite e chiedano tuttavia al giudice di liquidare i compensi professionali secondo l'orientamento giurisprudenziale della soccombenza virtuale. Si tratta, però, come si può comprendere, di

e) Infine, si applica solo ai giudizi A –e non ai B-, e sempre che la norma non sia da considerarsi radicalmente nulla, l'art. 4, 6° comma, per il quale costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli, poiché, di nuovo, nei giudizi B, le spese vengono liquidate a favore della controparte, che ha diritto alla refusione delle stesse per intero.

Residuerrebbe solo il caso, più scolastico che pratico, della condotta abusiva tenuta dalla parte vittoriosa; ma queste ipotesi sono già regolate dall'art. 92 c.p.c., articolo di codice che non può trovare deroga in forza di un regolamento ministeriale.

5. Dunque, proprio perché, normalmente, i parametri dei compensi forensi non servono per la liquidazione delle spese nelle controversie che abbiano questo oggetto, bensì in tutte le altre ex art. 91 e ss. c.p.c., io trovo fuori luogo la preoccupazione di non far passare questi nuovi parametri quali “tariffe mascherate”⁵.

In verità i parametri son più che tariffe mascherate, sono le vere e proprie nuove tariffe, presentate senza maschera.

D'altronde, come ha fatto il Ministero a comporre i parametri?

Ha preso le vecchie tariffe, che pure erano un decreto ministeriale, e le ha semplificate quanto a voci e scaglioni.

Anche nel *quantum* si è (sostanzialmente) basata sulle vecchie tariffe, facendo riferimento alle ultime del 2004 con un minimo di aggiornamento ISTAT.

E quindi, seppur da un punto di vista lessicale o vagamente giuridico potremmo divertirci a rilevare differenze tra tariffe e parametri, da un punto di vista della funzione, che è l'unica che ci deve interessare, i due momenti non pongano differenze, poiché si tratta in entrambi i casi di strumenti volti a determinare e/o quantificare il dovuto di un avvocato⁶.

In una logica di “modernizzazione” il legislatore, non accontentandosi di abrogare il sistema tariffario perché “ordinistico”, ha voluto anche svalutare

casi del tutto limite, poiché la conciliazione comprende *normalmente* anche l'accordo sul regime delle spese.

⁵ E' la preoccupazione del Ministero della Giustizia riportata anche dal Consiglio di Stato. Scrive infatti il Consiglio di Stato nel parere del 21 giugno 2012 n. 5181: “Nella relazione l'amministrazione evidenzia che il *parametro* al quale l'organo giurisdizionale si rapporta in sede di liquidazione è profondamente diverso dalla *tariffa*, con la quale non deve essere confuso, avvertendo l'esigenza che tali nuovi parametri non debbano *prestarsi a fungere da tariffa mascherata*. La Sezione condivide pienamente tale impostazione”.

⁶ Così anche il CNF nel parere del 3 luglio 2012: “D'altra parte i parametri, dal punto di vista funzionale, altro non sono che un sistema tariffario.....Al di là dei nominalismi, dunque, è evidente una sostanziale equivalenza di tariffe e parametri”.

il fenomeno, e quindi ha ritenuto di utilizzare un'altra espressione linguistica per rimarcare la soppressione di quel sistema.

Poi, però, accorgendosi suo malgrado di non poter fare a meno di riferimenti oggettivi e certi per la determinazione dei compensi, ha capito che aveva comunque bisogno di una tariffa, e, non volendola chiamare così, le ha dato il nome di "parametro".

Tutto qui; ma è evidente che il fenomeno è eguale.

Anzi, una differenza c'è: poiché mentre le tariffe venivano proposte dal Consiglio nazionale forense, oggi il Ministero della giustizia le fa in autonomia, con una discrezionalità che prima non aveva.

Se viceversa il legislatore fosse stato meno "moderno" e avesse messo a fuoco che il problema dei compensi forensi è diverso dal compenso che si prospetta dinanzi ad ogni altra professione, poiché non si tratta in questi casi di trovare una toppa per le ipotesi in cui il professionista non abbia trovato un preventivo accordo con il cliente, bensì si tratta di dare al sistema criteri oggettivi, valevoli per tutti, affinché venga assolta quella funzione costituzionale, già rilevata da Chiovenda nel secolo scorso, di reintegrare chi ha subito un torto anche dei costi che quella reazione al torto ha comportato⁷, avrebbe separato la normativa della professione forense da ogni altra professione, e avrebbe convenuto sulla necessità di riferimenti oggettivi per la liquidazione in giudizio dei costi legali ai sensi degli artt. 24 Cost. e 91 e ss. c.p.c.

Riferimenti oggettivi necessari *non* perché in alcuni casi manca l'accordo, *bensì* perché in tutti i processi vanno liquidate le spese *a prescindere* dagli accordi.

Questa, forse, è la critica maggiore che mi sento di sollevare all'art. 9 del d.l.1/2012 e al DM 140/2012: non aver voluto riconoscere la diversità della professione forense rispetto alle altre, e non aver voluto riconoscere la necessità di prezzi oggettivi dei costi legali, necessità che non urtava con la libertà del mercato, e che trovava, e trova, la sua *ratio* nel dovere dello Stato di assicurare a chi ha un diritto, anche sotto il profilo delle spese, e (sempre) secondo il monito di Chiovenda, tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire.

6. Ad ogni modo, mi sia consentito altresì rilevare che le principali nuove disposizioni contenute nel regolamento ministeriale, ancorché da limitare ai giudizi A, non appaiono proprio condivisibili per le ragioni che seguono:

a) premiare la conciliazione sotto il profilo delle spese è scelta irragionevole poiché l'avvocato non deve avere interessi propri in seno alla lite, e se li ha

⁷ CHIOVENDA, *La condanna nelle spese giudiziali*, Roma, 1935, 157, "Tutto ciò che fu necessario al riconoscimento del diritto è concorso a diminuirlo e deve essere reintegrato al subbietto del diritto stesso, in modo che questo non soffra detrimento dal giudizio".

la sua posizione finisce per porsi in conflitto di interesse con quelli del cliente.

E' buona regola che l'esito della lite sia economicamente indifferente per il difensore.

Altrimenti, perché non aumentare lo stipendio ai pubblici ministeri che fanno più patteggiamenti, o al giudice che fa più conciliazioni?

Ed inoltre, in alcuni casi, la conciliazione non è risultato da attribuire all'opera dell'avvocato ma di altri operatori di giustizia, cosicché in questi casi maggiormente non si scorgono proprio le ragioni per aumentare il compenso all'avvocato.

Sotto profilo completamente diverso, poi, non vi sono ragioni perché una parte che abbia accettato una transazione, spesso rinunciando a qualcosa che le spettava, debba pagare maggiormente il proprio avvocato.

b) Di nuovo, sanzionare l'inammissibilità della domanda sotto il profilo delle spese è pure scelta irragionevole, poiché delle due l'una: ba) o l'inammissibilità dipende da errore o negligenza professionale, e allora il fenomeno trova disciplina nella responsabilità professionale, e non ha la necessità di essere nuovamente regolamentato; bb) oppure l'inammissibilità della domanda non dipende da errore dell'avvocato, ma da altri fattori (ad esempio complessità o novità della materia, indirizzi giurisprudenziali non conformi, se non errore del giudice, ecc.....) e allora non si comprendono le ragioni per le quali, in questi casi, l'inammissibilità dovrebbe avere conseguenze in punto di compenso per il difensore.

c) Ancora, sanzionare il c.d. abuso del processo sotto il profilo delle spese è parimenti scelta irragionevole per più di una ragione: ca) perché si ignora cosa debba intendersi per "abuso del processo"⁸, cosicché non si vede come ad un fenomeno inesistente, o quanto meno vischioso, possa attribuirsi rilevanza concreta; cb) perché comunque il fenomeno ha già trovato recente disciplina nell'art. 96, 3° comma c.p.c.; cc) e soprattutto perché ci si ostina a non voler riconoscere che il ruolo dell'avvocato nel processo è diverso da quello del giudice, in quanto esclusivamente il giudice ha il dovere di pronunciare la sentenza giusta, mentre il difensore ha solo il compito di perseguire la sentenza favorevole⁹, con quella schermaglia tattica nella quale

⁸ Rinvio a SCARSELLI, *Sul c.d. abuso del processo*, In AA.VV. *L'abuso del processo*, Atti del XXVIII Convegno Nazionale dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Bologna, 2012, 157 e ss., e in corso di stampa sulla *Riv. dir. proc. civ.*, 2012.

⁹ Si deve infatti ricordare, con le parole di Calamandrei, che lo Stato, con il processo civile, non celebra solo l'interesse pubblico ad una sentenza giusta, ma anche l'interesse privato ad una sentenza favorevole (CALAMANDREI, *Troppi avvocati!*, in *Opere giuridiche*, Napoli, 1966, II, 70), ed è con la sintesi di questi due momenti che l'ordinamento assicura il giusto equilibrio tra cittadino e Stato.

“gli articoli del codice di procedura civile possono essere adoperati dai contendenti come pedine di una scacchiera”¹⁰.

Cosicché l’avvocato, e non il giudice, nel rispetto della legge e della deontologia professionale, può compiere gli atti che ritiene più corretti nell’interesse dell’assistito, senza che questo comportamento possa esser ritenuto sanzionabile e/o pregiudizievole.

7. Ovviamente, ancora, le nuove disposizioni di cui al DM 140/2012 si applicano ai giudizi A “in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso”, così come lo stesso art. 1, comma 1, recita; dal che, par evidente, le disposizioni del DM 140/2012 non sono norme inderogabili, bensì possono trovare modificazioni e/o diverse soluzioni negli accordi che le parti hanno la libertà di porre in essere.

La libertà delle parti sul compenso può avere ad oggetto tanto la misura quanto anche i criteri di liquidazione, e può spingersi fino a disciplinare in modo inverso quanto il DM 140/2012 ha previsto in assenza di accordo.

Ad esempio un avvocato potrebbe illustrare al cliente i rischi di inammissibilità di una certa istanza e tuttavia il cliente potrebbe accettare di sopportare detti rischi, concordando unitamente con il proprio difensore che, in caso di inammissibilità della domanda, l’onorario sarà comunque pagato integralmente.

In altro caso un avvocato potrebbe sconsigliare, ad esempio, ad un cliente la promozione di un’azione che appare destituita di fondamento, ma il cliente, presa consapevolezza di ciò, potrebbe egualmente sollecitare l’avvocato ad agire; ed anche in questo caso cliente ed avvocato potrebbero concordare che, in caso di dichiarazione di temerarietà della lite, l’onorario verrà comunque pagato in misura completa.

Personalmente, invito poi tutti gli avvocati a fare accordi con i loro clienti con i quali rinunciano, in caso di conciliazione della lite, al compenso maggiore previsto dal DM 140/2012, e ad ogni altro compenso che non sia quello dovuto alla semplice attività professionale finalizzata alla conciliazione.

Le disposizioni del DM 140/2012, e già dell’art. 9 d.l. 1/2012 vanno poi coordinate con alcune norme in punto di spese contenute nel codice di rito.

Ed in particolare mi chiedo se possa considerarsi ancora vigente l’art. 93 c.p.c. e l’istituto della distrazione delle spese, considerata la separazione che si è data oggi in modo netto tra compenso dovuto all’avvocato dal cliente in base (di regola) ad un accordo, e rimborso delle spese dovute alla parte vittoriosa in forza dei parametri ai sensi dell’art. 91 c.p.c.

¹⁰ CALAMANDREI, *Il processo come giuoco*, in *Studi sul processo civile*, Padova, 1957, VI, 53. In tema v. anche CARNELUTTI, , *Sistema di diritto processuale civile*, Padova, 1938, II, nn. 408, 419 e 520.

8. *Dulcis in fundus* gli aspetti del *quantum*.

Il CNF e le associazioni forensi si sono lamentate della diminuzione dei compensi spettanti agli avvocati per la loro opera professionale.

Una contrazione, in alcuni casi anche sensibile, v'è senz'altro stata, ed emerge in modo chiaro dalla semplice comparazione delle tariffe del 2044 con i nuovi parametri.

E tuttavia, considerata la scarsa considerazione che, sotto più di un aspetto, recenti leggi hanno manifestato nei confronti del lavoro di avvocato, mi aspettavo molto peggio¹¹.

Il disegno (almeno a me) pareva chiaro: favorire gli interessi economici di banche, assicurazioni e grandi imprese; diminuire il costo dell'attività legale; attribuire maggiori poteri discrezionali al giudice in materia.

Il primo aspetto è stato assicurato con la soppressione dei minimi di tariffa, che infatti ha consentito ai più forti di imporre i loro prezzi agli avvocati, soprattutto agli avvocati più giovani

Gli altri aspetti, preparati dall'art. 9 del d.l. 1/2012, dovevano concludersi con i parametri qui a commento, e sinceramente mi aspettavo qualcosa di più forte.

Non che il progetto riformatore non sia stato portato a termine; solo che la cosa si è concretizzata in forme digeribili.

Alcune diminuzioni di costi mi sembrano addirittura ragionevoli: e penso a quelli praticati su decreti ingiuntivi, precetti e (forse) esecuzione forzata, che sono attività, seppur di responsabilità, che non richiedono particolari capacità giuridiche. Così come forse può aver un senso diminuire i costi delle controversie di tenue valore, evitando fenomeni del passato nei quali i costi legali in molti di questi casi raggiungevano importi maggiori ai capitali.

Muovendo dalla stessa logica, però, non trovo invece condivisibili le diminuzioni che vi sono state per i giudizi dinanzi alla cassazione e alle altre corti supreme, e soprattutto, e come ho già detto, non comprendo perché il DM 140/2012 non abbia dato parametri di riferimento per le attività stragiudiziali, compresi i compensi degli arbitri, e per le controversie il cui valore superi € 1.500,000,00.

¹¹ Si consideri che il Consiglio di Stato, nel parere del 21 giugno 2012 n. 5181 ha scritto questo: "La Sezione prende atto che tale adeguamento non deve necessariamente essere pienamente corrispondente all'incremento Istat per le professioni liberali.....nel senso che l'adeguamento può anche avvenire in misura inferiore all'indice Istat soprattutto in un momento in cui gran parte del Paese è stata chiamata a sostenere sacrifici per far fronte alla contingenza economica e finanziaria. Tali considerazioni inducono a suggerire di contenere l'adeguamento rispetto alle precedenti tariffe".

Ed anzi lo comprendo benissimo, perché non si vuole accettare che vi siano avvocati che possano guadagnare molto; ma questo è un tema che è meglio non affrontare.

Quanto ai poteri del giudice, in sintonia con tutte le riforme che dal 1990 si sono susseguite¹², anch'essi sono senz'altro aumentati in molti aspetti.

Per ragioni di spazio non posso indicarli qui uno ad uno, ma basti pensare alla sola soppressione dei diritti.

Sui diritti non v'era potere discrezionale del giudice; se l'attività era stata svolta andava remunerata, e la remunerazione prevedeva un compenso fisso, non soggetto a discrezione.

Oggi non è più così, e tutto è diventato incerto.

Ma si pensi, poi, ai compensi per attività cautelare o in camera di consiglio, che il giudice liquida "per analogia" ai sensi dell'art. 7; od ancora si pensi alla liquidazione dei compensi nei confronti di chi sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ove il giudice deve tenere "specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa"; ecc....

E tuttavia, anche qui, mi aspettavo di peggio, e del resto, in questa materia, molta discrezionalità i giudici si erano già attribuiti con precisi orientamenti giurisprudenziali.

In sintesi, considero questa riforma più inutile che dannosa, come quasi tutte quelle che si sono susseguite in questi ultimi anni.

¹² Per questi aspetti rinvio a SCARSELLI, *Sugli errori degli ultimi venti anni nel porre rimedio alla crisi della giustizia civile*, *Foro it.*, 2011, V, 50.